

## **Articolo 8 - Advisory Board**

1. Svolge funzioni consultive su temi e materie indicati dal Consiglio ed è costituito da esperti di comprovata esperienza ed autorevolezza nelle materie di competenza dell'Autorità.
2. Si compone di un coordinatore e di un numero massimo di otto esperti. Il coordinatore ed gli esperti del Board sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente e durano in carica tre anni.
3. Gli esperti non possono, a pena di decadenza, essere dipendenti di istituzioni governative o di enti pubblici cui siano attribuite competenze concorrenti con quelle dell'Autorità o di imprese operanti nei settori regolamentati dalla stessa.
4. E' fatto obbligo a ciascuno degli esperti di informare il Consiglio circa la titolarità di incarichi o collaborazioni professionali nei settori da essa regolamentati. Il Consiglio può rimuovere gli esperti in caso di conflitto di interessi.